

VITALIZIO DA CESSIONE DI AZIENDA: RISCHIO DI DOPPIA IMPOSIZIONE

di Fabio Balestra

Premessa

La cessione d'azienda è un **contratto traslativo a titolo oneroso** che genera una plusvalenza tassabile che rientra nella categoria dei redditi d'impresa.

E bene ricordare che, presupposto per l'applicazione della specifica disciplina riferita alla cessione di azienda è che oggetto del trasferimento sia una azienda così come definita all'art. 2555 c.c. e che dunque si caratterizza per:

- a) l'esistenza di un complesso di beni;
- b) l'organizzazione di tali beni in funzione dell'esercizio di un'attività produttiva.

La plusvalenza si calcola come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il valore netto dei beni componenti l'azienda.

Nel caso in cui tale somma algebrica dia un risultato negativo si determina una **minusvalenza** (cfr R.M. n. 184/2007)

La rendita vitalizia nelle ultime pronunce giurisprudenziali

La costituzione di una **rendita** in capo al cedente in caso di vendita a titolo oneroso di un'azienda o di un ramo d'azienda costituisce una **modalità di pagamento del prezzo**: il cedente, a fronte della cessione dell'azienda, riceve dal cessionario l'impegno a corrispondergli una prestazione periodica (in denaro o in altri beni fungibili) prestabilita.

Ne consegue che nel caso di cessione di azienda con attribuzione di rendita vitalizia **il corrispettivo non viene liquidato, immediatamente o in forma dilazionata**, con pagamenti ordinari ma viene fissata una certa somma annuale, calcolata sulla base del valore dell'azienda ceduta, da corrispondersi al cedente sotto forma di rendita vitalizia (il Codice Civile disciplina la rendita vitalizia agli artt. 1872-1881).

La particolare fattispecie della cessione di azienda con costituzione di rendita vitalizia è particolarmente delicata e dibattuta.

Secondo l'ultimo orientamento della **Corte di Cassazione**, che è intervenuta con l'**ordinanza n. 23874/10**, la plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente risulterebbe imponible ai fini del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 86, c. 2 TUIR.

La Corte, allineandosi all'indirizzo di prassi dato dall'Agenzia delle entrate con la **R.M. n. 255/09** anche se espressamente riferita ai redditi da lavoro autonomo, ribadisce le conclusioni cui era giunto in precedenza il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (parere n. 30/2005) ed altri interventi di Direzioni regionali (che si esamineranno nel proseguo), secondo cui si possono individuare **due distinti presupposti d'imposta**.


Nota bene

La plusvalenza e la rendita vitalizia hanno entrambe rilevanza tributaria in quanto hanno diversi e **autonomi presupposti impositivi**: la prima ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la seconda agli effetti della formazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Ne consegue che nel caso di cessione a fronte di una rendita vitalizia, la plusvalenza derivante dall'operazione straordinaria si considera tassabile in quanto:

- da una parte, il corrispettivo imputabile alla plusvalenza dell'azienda ceduta, che la società realizza mediante l'acquisizione del diritto alla rendita vitalizia, ha natura di reddito d'impresa ed è tassabile secondo competenza;
- dall'altra, vi è la percezione delle rate di vendita che assumono la natura di reddito di lavoro dipendente e assimilato e, dunque, da tassare nel momento in cui viene percepito.

Muovendo da questi due presupposti impositivi, l'ordinanza n. 23874 della Suprema Corte ribadisce che la **plusvalenza** conseguita dalla **cessione d'azienda** con costituzione di rendita vitalizia è **imponibile** ai fini del reddito d'impresa, a prescindere che la **stessa rendita** sia **tassata** secondo le **regole del lavoro dipendente** e assimilato. Non si crea una duplicazione d'imposta dato che i presupposti alla base delle due forme di tassazione sono differenti.



Il diverso orientamento della Commissione Tributaria Centrale

Il recente orientamento sinteticamente sopra esposto non è sempre stato condiviso. Infatti nel passato la C.T.C. (sentt. n. 1206/90, n. 3101/97 e n. 3384/99) aveva stabilito che, in caso di cessione di azienda con contestuale costituzione di rendita vitalizia, **non si ha realizzo di plusvalenze** ai fini delle imposte dirette.

Significativo è il passaggio, di seguito riportato, con cui la Commissione interviene sul tema:

*"L'aleatorietà che caratterizza la costituzione di rendita vitalizia, quale corrispettivo della cessione di una farmacia, **non consente l'individuazione di una plusvalenza** in capo al cedente, da sottoporre a tassazione separata ai fini delle imposte dirette: poiché la cessione della proprietà dell'azienda si perfeziona a fronte di una **prestazione incerta**, quale è il versamento, in rate periodiche, di un capitale concretamente determinabile nel definitivo ammontare non alla conclusione del negozio, ma solo alla morte del vitaliziato, è da escludere alcun diretto incremento del patrimonio del cedente e dunque la formazione di una base imponibile idonea all'applicazione dell'imposta sul reddito".*

La CTC affermava dunque che **condizioni necessarie ai fini dell'imponibilità** dell'avviamento da cessione di azienda sono le seguenti:

- a) **cessione a titolo oneroso;**
- b) **realizzo della plusvalenza.**


Senonchè la sentenza evidenzia che fronte della cessione dell'azienda non si ha realizzo della plusvalenza, nel senso che questa non viene effettivamente percepita dal cedente.

Inoltre **manca la determinazione dell'introito** a fronte della cessione (essendo questo sostituito dalla costituzione della rendita), per cui viene a mancare il valore su cui determinare concretamente la plusvalenza.

Infine la rendita vitalizia è assoggettata a tassazione quale reddito assimilato al redditi di lavoro dipendente e dunque la tassazione della plusvalenza produrrebbe una **duplice imposizione** dello stesso reddito, la prima volta come plusvalenza e la seconda volta come rendita vitalizia.

La sentenza chiosa sancendo la **non imponibilità della plusvalenza e l'imponibilità della rendita vitalizia** e dunque sottolineando che in capo al cessionario si verificherebbero i seguenti effetti:

- impossibilità di ammortizzare l'avviamento;
- deduzione della quota annua di rendita corrisposta al cedente.



Direzioni regionali e comitato consultivo a favore della doppia imposizione

Di avviso contrario alcune **Direzioni regionali delle Entrate** (DRE Lazio - nota 6 luglio 1996, n. 13212 - e DRE Campania - nota 29 luglio 1997, n. 5792).

In particolare, è stato affermato che nel caso di cessione d'azienda che ha come corrispettivo la costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, si hanno **due redditi autonomamente tassabili**:

1. la rendita vitalizia, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
2. la plusvalenza come reddito di impresa tassabile ai fini Irpef o Ires.

L'Agenzia ritiene che il problema dell'aleatorietà dell'obbligazione nascente dal rapporto di rendita vitalizia possa essere superato attraverso la **capitalizzazione della rendita** stessa, procedimento questo che consente di stabilire ciò che si sarebbe corrisposto in termini attuariali e determinare dunque in modo certo l'ammontare della plusvalenza.

Nel rispetto dei principi di diritto tributario viene da sé che se da una parte la plusvalenza risulta imponibile per il cedente dall'altra il cessionario è legittimato a vedere fiscalmente riconosciuto il valore di avviamento (seppur non corrisposto). Dunque deve essere riconosciuta la possibilità di procedere **all'ammortamento del valore di avviamento**, in quanto trattasi comunque di acquisto a titolo oneroso (art. 2426, n. 6, c.c.) la cui quantificazione può assumere certezza mediante la capitalizzazione della rendita vitalizia pattuita.


Nota bene

In definitiva, se si accetta questa linea di interpretazione, non si può ravvisare la mancanza dei **requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva** ai fini della **deducibilità** del valore di **avviamento**.

In merito poi alla paventata **doppia imposizione** la prassi sopra riportata sostiene che la fattispecie **non sussista**. Le motivazioni vengono individuate nel fatto che la plusvalenza si realizza al momento della stipula del contratto di cessione, indipendentemente dalla indefinità del corrispettivo, il quale ultimo sarebbe determinabile in base al "valore normale" della rendita vitalizia.

Si aggiunge alla suddetta prassi la **R.M. n. 255/09** la quale afferma che la tassazione della cessione, da parte di un artista, del diritto di sfruttamento dell'immagine e poi della rendita vitalizia ottenuta quale corrispettivo non configura un fenomeno di doppia imposizione, trattandosi di fattispecie che danno luogo a due diversi presupposti reddituali (si ritiene che tale interpretazione sia applicabile anche alla cessione dell'azienda da parte di un'impresa).

In buona sostanza l'operazione integrerebbe **due autonomi presupposti**, e cioè: il realizzo della plusvalenza e il reddito vitalizio.



Sempre nella medesima direzione si è espresso il **Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (parere n. 30 del 2005)**, per il quale emergono due distinti presupposti di imposta: il corrispettivo imputabile alla plusvalenza dell'azienda ceduta, realizzato dalla società (mediante acquisizione del diritto alla rendita vitalizia), e la percezione delle rate di rendita.

Il primo è reddito d'impresa, derivante dal realizzo dell'avviamento per effetto della cessione, da tassare secondo competenza. Il secondo, derivante dal corrispettivo della plusvalenza, ha natura di reddito da lavoro dipendente assimilato, da tassare quando percepito.

Occorre tuttavia rilevare che in base a quest'ultima interpretazione non si potrebbe parlare di una duplice imposizione in capo allo stesso soggetto. In questo quadro si giustificava la "vecchia" tassazione (fino al 2000) della rendita vitalizia pari al 60%, come determinazione forfettaria del reddito, rappresentando il 40% sia il ritorno del capitale sia la percezione della plusvalenza realizzata.

Considerando che, a partire dal 2001, la rendita vitalizia è assoggettata a tassazione per l'intero ammontare, tali giustificazioni sembrano venir meno.

La disamina effettuata dall'Organo consultivo si conclude con un suggerimento didascalico.

“Qualora i soci dell'interpellante intendono cessare l'attività e acquisire una rendita vitalizia senza censura di elusività dovrebbero cedere le partecipazioni sociali oppure la società dovrebbe cedere l'azienda e distribuirne ai soci il ricavato: dall'una o dall'altra operazione deriva un capitale che i soci dell'interpellante potrebbero investire stipulando un contratto di rendita vitalizia”.

Sintesi

Sul piano delle imposte dirette non vi è incertezza sul fatto che la rendita vitalizia debba essere tassata in capo al cedente come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 TUIR.

Al contrario sulla tassazione della plusvalenza in ipotesi di cessione di azienda a titolo oneroso mediante costituzione di una rendita vitalizia rimangono aperti **due possibili scenari:**

- quello dell'Amministrazione finanziaria e di parte della giurisprudenza (vedi ultima ordinanza Cassazione sopra commentata e sentenza n. 10801/2007) la quale sostiene la **rilevanza fiscale sia della plusvalenza da cessione di azienda che della rendita vitalizia;**
- quello di altra corrente giurisprudenziale (vedi riferimenti sopra a CTC e CTR. Puglia, 19 novembre 2004, n. 101/26/04, CTP Modena, 2 aprile 2002 n. 33) che **esclude la tassabilità della plusvalenza** in quanto indeterminabile nel suo ammontare e riconosce invece la **valenza reddituale della rendita vitalizia.**

A parere di chi scrive non si può dimenticare il principio secondo il quale la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi, tale concetto si rinviene nel **principio costituzionale di capacità contributiva** che mira ad evitare su un medesimo presupposto si applichi una pluralità di tassazioni.

Parte della dottrina sottolinea **un'altra possibile soluzione al problema** che deriva dall'applicazione del **principio di specialità** all'interno delle diverse fattispecie impositive previste nel TUIR.

La rendita vitalizia andrebbe considerata, quindi, come una particolare modalità di corresponsione del corrispettivo in relazione alla cessione dell'azienda, assoggettata di per sé alle regole del reddito d'impresa.

In sostanza, l'articolo 50 del TUIR, in tema di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non si renderebbe applicabile, in quanto la cessione d'azienda dietro costituzione di una rendita vitalizia troverebbe una sua prima e unica collocazione nell'articolo 86 del TUIR, in funzione della specialità di questa norma rispetto a tale fattispecie.

La previsione di cui alla lettera h) del primo comma dell'articolo 50 TUIR dovrebbe essere applicata, allora, solo in via residuale, quando la cessione del bene o del capitale da cui trae origine la rendita non possa rientrare in altra fattispecie reddituale.

18 ottobre 2011

Fabio Balestra